



N. R.G. 2019/60169

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
TREDICESIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 60169/2019 promossa da:

COND. [REDAZIONE] (C.F. 91504501)

ATTORE/I

contro

[REDAZIONE] +altri

CONVENUTO/I

Il Giudice dott. [REDAZIONE]
a scioglimento della riserva assunta nel corso dell'udienza del 29.4.2022 sul ricorso ex art. 287
c.p.c. proposto dal condominio [REDAZIONE] per la correzione dell'errore materiale
della sentenza n. 195\2022 pubblicata in data 12.1.2022;
rilevato:

- che l'asserito errore in cui sarebbe incorso il giudicante nella predetta sentenza sarebbe ravvisabile nella parte del dispositivo in cui sono state liquidate le spese di lite in € 7.254,00 per compensi, ritenendo il ricorrente che tale statuizione sarebbe frutto di un errore materiale nell'applicazione dello scaglione del D.M. n. 55 del 2014;
- ritenuto che l'asserito errore nella individuazione dei parametri per la liquidazione dei compensi non integri gli estremi dell'errore materiale;
- che in base al costante orientamento della Corte di Cassazione "*deve qualificarsi come errore materiale [suscettibile di correzione, quello che non riguarda la sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione della sentenza e come tale percepibile e rilevabile "ictu oculi"*" (cfr. Cass. n.19601/2011);
- che, nel caso di specie, l'asserito errore non può definirsi "materiale", attinendo a profili che involgono la sostanza del giudizio e che, dunque, sono censurabili con gli ordinari rimedi impugnatori;



- che, in ogni caso, l'eventuale correzione dell'asserito errore necessiterebbe di calcoli che escludono la natura di errore "*percepibile e rilevabile ictu oculi*";
- che, infine, nel procedimento di correzione degli errori materiali di cui all'art. 287 cod. proc. civ. non è ammessa alcuna pronuncia sulle spese processuali, in quanto la natura ordinatoria e sostanzialmente amministrativa del provvedimento che accoglie o rigetta l'istanza di correzione non consente di riconoscere la presenza dei presupposti richiesti dall'art. 91 cod. proc. civ. che pongono riferimento, per una pronuncia di condanna sulle spese, ad un procedimento contenzioso idoneo a determinare una posizione di soccombenza;

P.Q.M.

rigetta la richiesta di correzione della sentenza. n.195\2022 pubblicata in data 11.1.2022.

Nulla sulle spese.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Si comunichi.

Milano, 13 giugno 2022

Il Giudice

dott. [REDACTED]